ELEVAZIONE DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA SEZIONE DI CREDITO FONDIARIO DEL BANCO DI NAPOLI

Art. unico

Il fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 1.300 milioni con legge 31 luglio 1957, n. 674, viene ulteriormente elevato a lire 1.500 milioni, mediante trasferimento a tale scopo della somma occorrente dalle normali disponibilita' dell'azienda bancaria del Banco medesimo.

Versione in vigore dal 11 agosto 1962, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Elevazione del fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli
Estremi	Legge 6 luglio 1962, n. 920
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/elevazione-del-fondo-di-dotazione-della-sezione-di-credito-fondiario/art-unico

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it